

## RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

### Recensioni

---

ARMAND PAUL BOSSO, *Munus e potestas del parroco*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2022<sup>2</sup>, pp. 290.

SIA l'autore del volume che il professore Giacomo Incitti, che ne redige la presentazione, prevengono il lettore dal considerare fin da subito come superflua "ancora un'altra monografia" sul *munus* e sulla *potestas* del parroco. Tale avvertimento benché possa ritenersi concettualmente plausibile, nel caso in oggetto può essere chiaramente scongiurato in quanto non si tratta di "un altro studio" su quella complessa quanto classica questione, bensì di un tentativo di mostrarne le basi indicando in esse delle strade realisticamente capaci di far progredire il sapere canonistico su di un argomento che sembrava essere in stallo.

La struttura della monografia è chiara e trasparente. Il primo capitolo è dedicato all'identità ecclesiale della comunità parrocchiale; il secondo capitolo è dedicato al *munus* del parroco; il terzo capitolo approfondisce la *potestas* nell'esercizio del *munus* del parroco.

La linearità della trattazione nasconde in realtà un tentativo qualitativamente alto, teso non solo ad evidenziare la profondità dei temi teologici, pastorali e canonici implicati nelle istituzioni della parrocchia e del parroco – che negli ultimi anni sono stati affrontati in una bibliografia sterminata – ma vuole trac-

ciare una linea interpretativa coerente e trasversale che secondo il nostro parere ha due scopi.

Il primo è quello di mostrare la coerenza tra le approssimazioni teologico-pastorali e quelle attinenti al diritto della Chiesa. L'autore si districa in considerazioni realistiche sul ricco intreccio di rapporti che si verificano a livello parrocchiale, il che richiama un approccio teologico e pastorale prossimo ad un'analisi sociologica. Questo sguardo complessivo sul tema non è fine a se stesso, bensì è orientato a nutrire l'impianto giuridico della parrocchia come realtà viva. Proprio per questo l'autore si giova di un orientamento nettamente personalista della prospettiva giuridica, che induce ad avere un occhio molto attento ai rapporti di giustizia tra le persone: tra i fedeli che costituiscono la comunità parrocchiale (i "fedeli parrocchiani" come è piaciuto all'autore definirli), tra la comunità e l'istituzione parrocchiale, nonché tra i fedeli e il parroco, sempre in chiave di diritti e doveri dei fedeli, il che include naturalmente la specifica posizione del pastore della parrocchia e dell'istituzione in quanto tale.

Il secondo scopo del percorso offerto dalla monografia rientra nella trattazione di una questione particolarmente discussa nel contesto tecnico-giuridico e cioè quella sulla natura della potestà del parroco, che è quasi un luogo comune del sapere canonistico. Il merito più si-

gnificativo del saggio è l'arricchimento che offre rispetto alla stringata problematica "tecnica". Sarebbe un errore – al quale magari potrebbe essere indotto uno studioso del diritto – andare a cercare *solamente* nel terzo capitolo l'apporto fruibile dal giurista. Sarebbe un errore perché le considerazioni del terzo capitolo benché intrise di elementi tecnici, sono mosse dalle riflessioni presenti nei primi due capitoli. Nell'opinione di chi scrive, questo merito implicito segna un indirizzo per chiunque da ora in avanti voglia affrontare il problema del *munus* e della potestà del parroco: vale a dire, che sarebbe inutile (e anche maldestro) affrontarlo come una sola questione tecnico-giuridica, specialmente se ridotta all'interpretazione dei canoni sulla potestà nell'ambito parrocchiale.

L'autore si mostra convinto della valenza esplicativa dei *tria munera* della Chiesa, sia per caratterizzare la comunità parrocchiale come comunità ecclesiale che per chiarire il contenuto del *munus* del parroco. In entrambi i casi si può rintracciare nel testo una sottile transizione dalle considerazioni più teologiche o pastorali verso la configurazione giuridica nella quale si traducono tali *munera*.

Nel primo capitolo, dove la comunità parrocchiale è osservata da una prospettiva principalmente ecclesiologica, la scansione legata ai *munera* è chiara: la parrocchia è considerata dal punto di vista del suo essere comunità di fede, nel suo carattere costitutivo come assemblea sacramentale e culturale, e di seguito analizzata nel modo in cui viene integrata nel sistema gerarchico canonico. In questa sezione vengono proposti diversi argomenti, come quello dell'autonomia, che saranno ripresi, nei loro tratti più prettamente giuridici, nel terzo capitolo.

Non va tralasciato il fatto che all'interno dei *tria munera* è inserito un paragrafo sulla parrocchia come *comunità di apostolato e di carità*. Queste pagine, oltre a mostrare la libertà con la quale l'autore si muove all'interno della triade dei *munera*, tradisce la straordinaria rilevanza di fornire un chiarimento sulla *missione* della parrocchia (per questa ragione l'apostolato viene qualificato come fattore "genetico" della parrocchia) e sul ruolo della *carità* come dimensioni appartenenti all'intima natura della Chiesa e quindi della parrocchia (in chiara sintonia con gli insegnamenti di Benedetto XVI).

Questi temi, che formano la parte centrale del primo capitolo, sono preceduti e seguiti da considerazioni socio-ecclesiologiche e socio-culturali per abbracciare da un lato la questione sempre aperta sui limiti della parrocchia o, per meglio dire, sulle caratteristiche che determinano l'esistenza di una comunità prettamente ecclesiale (naturalmente non manca una riflessione sui criteri di appartenenza a quella parrocchiale), e poi, dall'altro, sulle strategie che le parrocchie sono chiamate a svolgere nella grande tematica dell'inculturazione della fede. Su questo versante l'autore adita al ruolo protagonista dei laici della parrocchia e alla riflessione sulla proiezione dell'indole secolare della Chiesa sulla comunità parrocchiale come tale.

Nel secondo capitolo, la prospettiva determinata dai *munera* specificamente attribuiti all'ufficio di parroco è affiancata da una questione più generale e da due questioni specifiche. Quella più generale è il tentativo di individuare il *munus parochi* sulla scorta del concetto di *munus* rintracciato nell'ordinamento canonico. La scelta è significativa in quanto l'oggetto immediato di studio non è

l'ufficio di parroco bensì il suo *munus*. Particolarmente interessanti sono le qualifiche di questo *munus* nel suo rapporto con la missione del vescovo, e nelle indicazioni sul versante carismatico e politico in vista dell'edificazione della comunità parrocchiale. Precisamente dopo avere vagliato il significato del *munus parochi* si affronta il luogo canonistico tipico del parroco come "pastore proprio" della parrocchia in quanto ufficio ecclesiastico. Spicca tra le considerazioni quella che qualifica il parroco come ufficio di presidenza con dimensioni "capitali", questione che sarà trattata più da vicino nel terzo capitolo.

Come dicevamo prima è importante considerare come l'autore giunga al terzo capitolo (quello che ipoteticamente dovrebbe essere più prettamente canonistico) forte di una riflessione previa che non è lasciata indietro nel trattare le questioni più tecniche. Anzi il fatto che questo terzo capitolo, offrendo degli spunti interessanti, non sia totalmente conclusivo, risponde precisamente alla impossibilità di racchiudere le più pressanti sfide sulla parrocchia – riflesso delle sfide della Chiesa – in un dibattito ristretto alla questione della potestà ecclesiastica in una delle sue possibili declinazioni.

Armand Paul Bosso prende di petto la questione dottrinale implicata nella domanda sulla potestà del parroco, rivedendo le principali teorizzazioni del sapere canonistico; anche a tale scopo delinea alcuni passaggi storici in modo alquanto schematico, proprio per testimoniare quanto queste problematiche siano inseparabili dal loro sviluppo storico. Senza pretendere di sintetizzare il pensiero di Bosso, che va letto nell'integrità delle sue argomentazioni, l'autore difende l'esistenza di una *potestas regiminis pastoralis* del parroco, una vera pote-

stà e allo stesso tempo una vera potestà di giurisdizione.

Nell'ultimo e denso paragrafo del capitolo si possono intravedere gli assi portanti del ragionamento dell'autore al riguardo: «Nella sfera giuridica, la titolarità della potestà di governo del parroco e (anche) sostenibile a partire dalla natura capitale del suo ufficio pastorale, che in qualche modo assicura la continuità della figura e della missione pastorale del Vescovo nella parrocchia [...]. Questo ruolo pone pertanto il parroco in una funzione di *apicalità* pastorale e direttiva, il cui sviluppo è percepibile in tanti aspetti della vita parrocchiale. Il fatto che, entro i limiti della parrocchia i fedeli debbano obbedienza al parroco mentre adempie, quale *pastor proprius* il suo *munus pastoralis*, configura evidentemente per quest'ultimo esercizio di correlative potestà [...]. (L)e logiche dell'obbedienza suppongono un rapporto asimmetrico di sudditanza tra il parroco e il resto dei fedeli della comunità [...]. Un secondo elemento a giustificazione del potere direttivo si evince dall'impugnabilità nel contesto dei ricorsi gerarchici emergenti in ambito parrocchiale [...]. La potestà di governo del parroco è fondamentalmente di natura pastorale [...]. Trattasi della sfera abbastanza ampia e diversificata dalla potestà amministrativa della Chiesa esercitata in vista della *salus animarum*» (pp. 250-251). Nel testo della monografia questi ed altri argomenti vengono proposti in modo articolato: ognuno di loro merita un'attenzione specifica anche dal punto di vista delle ricadute in altri istituti giuridici qualora sembri che venga postulato un certo ampliamento delle categorie di base (come la capitalità, il governo, la condizione di suddito o la radice ultima della riferita impugnabili-

tà). Non da ultimo, merita un'ulteriore riflessione il rapporto interno tra autorità pastorale, ovviamente necessaria, e possibilità reale e propria di modificare la posizione giuridica di un soggetto ecclesiale, tipicamente richiamante la giurisdizione.

Il lavoro qui recensito, molto curato nella sua redazione e nell'ordine con il quale il lettore è guidato nelle diverse parti, oltre ad essere una aggiornata panoramica sulle questioni che riguardano la parrocchia come tale, offre uno sguardo rinnovato sui collegamenti esistenti tra le questioni giuridico-canoniche e le altre dimensioni della parrocchia.

Aderiamo alle parole del prof. Incitti che, nella presentazione, esprime «l'augurio che l'autore, alla sua prima opera monografica, possa continuare a discernere, nell'esperienza della vita, la strada maestra del diritto».

FERNANDO PUIG  
fpuig@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,  
Roma, Italia

GUIDO CORSO, MARIA DE BENEDETTO, NICOLETTA RANGONE, (a cura di), *Diritto amministrativo effettivo. Una introduzione*, Bologna, il Mulino (Pandora Campus), 2022, pp. 370.

TRE professori di diritto amministrativo di università italiane hanno scritto questo volume, che si rivolge agli studenti, ma non solo, in quanto è di interesse per i professionisti che svolgono diverse funzioni nelle amministrazioni e nel mondo accademico. Per lo studioso di diritto canonico, la conoscenza dei diversi ambiti della scienza giuridica secolare comporta spesso notevoli van-

taggi, tra cui la possibilità di comparare prospettive e soluzioni per affrontare sfide simili.

Il testo è strutturato in due parti. La prima parte, intitolata *Diritto amministrativo ed effettività*, contiene tre capitoli (*Effettività del diritto amministrativo tra politiche pubbliche, regole e decisioni amministrative*, il primo; *L'effettività come questione nel diritto, anche amministrativo*, il secondo; *Come si rende effettivo il diritto amministrativo?* il terzo). La seconda parte, intitolata *L'effettività in alcuni settori di amministrazione*, è anch'essa suddivisa in tre capitoli (*Fiscalità, Ordine pubblico, Sanità*).

L'interesse di questa lettura risiede, per chi intende seguire più da vicino il campo del diritto amministrativo canonico, nel fatto che, sebbene il problema dell'efficacia del diritto amministrativo nella Chiesa sia stato affrontato in congressi scientifici, in manuali e anche a seguito di problemi specifici (basti l'esempio della questione dell'esecuzione delle sentenze di contenzioso amministrativo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica), una riflessione più ampia sull'effettività del diritto amministrativo canonico è ancora in sospenso. E appunto, come si evince immediatamente dal titolo, l'opera in questione, che tratta sì di efficacia, persino di efficienza, soprattutto è una riflessione sull'effettività. Non sembra privo di interesse soffermarsi brevemente sulla distinzione, che si trova in uno dei capitoli del libro scritti da M. De Benedetto, tra queste tre qualità correlate ma diverse.

L'autrice intende l'efficienza come un valore che si riferisce all'economia tra i mezzi impiegati e i risultati ottenuti, in grado di generare benefici. In altre parole, l'efficienza si riferisce alla razionalizzazione del processo di applicazione

della legge e, allo stesso tempo, richiede la capacità di fare o produrre qualcosa senza sprecare mezzi, tempo o energia. È il campo dell'ingegneria procedurale, della riduzione della burocrazia, della misurazione degli oneri amministrativi e dell'uso di algoritmi.

L'efficacia, in secondo luogo, riguarda due aspetti diversi. Dal punto di vista dell'atto, l'efficacia è la capacità di produrre effetti giuridici. Si pensi alla fase di integrazione dell'efficacia nel processo legislativo, legata alla pubblicazione dell'atto e alla *vacatio legis*, così come alla teoria strutturale del procedimento amministrativo, che ha considerato l'efficacia nel contesto di una specifica fase procedurale (anche in questo caso, l'integrazione dell'efficacia), trascurando ogni valutazione relativa all'effettiva produzione degli effetti attesi dal provvedimento. Dal punto di vista dell'attività, l'efficacia è il risultato in funzione degli obiettivi.

Infine, l'effettività ha un significato diverso dall'efficienza e dall'efficacia. In primo luogo, perché cercando di produrre un effetto decisivo, determinante o desiderato, l'effettività non si riferisce solo all'amministrazione, ma esamina la catena integrata dell'azione istituzionale: dall'elaborazione delle norme alla loro applicazione, al loro impatto e alla loro riforma. In altre parole, nel ragionare sull'effettività è necessario muoversi tra un filone normativo e uno amministrativo, nella logica di quella che è stata definita la "norma felice" o, più recentemente, la "regolamentazione positiva", cioè quella norma o regolamentazione che raggiunge effettivamente lo scopo per cui è stata creata.

Inoltre, nell'effettività l'intera catena dell'azione istituzionale viene considerata non solo in chiave valutativa (ad-

tando una prospettiva *ex post*), ma in chiave prognostica, perché l'effettività raramente accade e viene (piuttosto) preparata, studiata e poi verificata e monitorata. Oggi le norme sono adottate in un contesto mutevole, le conoscenze scientifiche e tecnologiche evolvono rapidamente, la loro attuazione è difficile e costosa, ed è molto probabile che producano risultati indesiderati: in altre parole, l'azione del regolatore deve essere considerata strutturalmente esposta al fallimento, perché esistono fenomeni di traslazione degli effetti delle norme che possono finire per annullare di fatto la portata delle misure adottate. Così, molte disposizioni mirano ormai a disciplinare espressamente l'adozione di decisioni (sia legislative che amministrative) sulla base di studi di impatto o di altre forme di valutazione *ex-ante* (di rischio, di impatto ambientale, ecc.) proprio al fine di predisporre e garantirne l'effettività.

Infine, l'effettività non è un elemento separabile della decisione, non la segue logicamente o temporalmente, aggiungendovi una qualità; piuttosto, viene a costituire il problema implicito di ogni decisione: la decisione è in grado di essere effettiva, così come disegnata dalla norma? È possibile applicarla in via amministrativa, o esiste un adeguato sistema di incentivi alla sua osservanza da parte dei destinatari? Esiste un sistema di disincentivi al contenzioso contro la decisione? Non c'è dubbio, quindi, che per essere effettiva, la decisione amministrativa richiede un disegno normativo orientato all'effettività della funzione amministrativa.

L'effettività va quindi ricercata perché ha una grande importanza sociale ed economica, in quanto influenza la certezza del diritto (chiarezza e prevedi-

bilità della legge), i costi di transazione e il contesto normativo in cui cittadini e imprese devono operare. E sebbene la nozione di effettività sia stata trascurata dalla dogmatica giuridica (che l'ha considerata un compito dei governanti), dovrebbe invece essere considerata essenziale per comprendere e colmare il divario tra il diritto e la società di oggi.

Per raggiungere l'effettività amministrativa, gli autori sottolineano, tra gli altri fattori, l'importanza della partecipazione delle parti interessate al procedimento amministrativo, la qualità della fase istruttoria del procedimento stesso e la motivazione degli atti.

Per quanto riguarda la partecipazione degli interessati nel procedimento amministrativo, accanto alla funzione originaria di garanzia e di difesa, nonché a quella di contribuire in termini conoscitivi al processo decisionale pubblico, la partecipazione diventa espressione di un approccio collaborativo in base al quale l'amministrazione deve considerare tutti gli interessi rilevanti anche per rispondere a un'esigenza di equità.

Quanto alla fase istruttoria, essa è cruciale e per questo, in alcuni casi, deve essere arricchita dai risultati dell'utilizzo di specifiche tecniche di supporto, come l'analisi di impatto e la consultazione. Anche quando queste tecniche non vengono applicate, alla luce del principio di proporzionalità, dovrebbe essere sempre lo stesso processo logico alla base della ricerca di dati empirici a supporto della decisione: esigenze, obiettivi, risultati attesi, opzioni alternative, conseguenze di queste opzioni. In altre parole, è necessario conoscere la realtà su cui incide l'intervento pubblico, qualunque essa sia. Un aspetto cruciale per l'effettività della decisione finale è il rigore nell'identifi-

cazione e nella valutazione delle prove.

In termini di motivazione, la trasparenza del processo decisionale sostiene l'effettività della decisione amministrativa, sia perché crea o rafforza il senso di appartenenza e di vicinanza tra pubblica amministrazione e cittadini e rende la decisione più accettabile, sia perché facilita la riforma nel caso in cui l'ineffettività della decisione sia dimostrata alla luce dell'applicazione concreta.

Le proposte contenute in questo volume riguardano principalmente l'effettività del diritto amministrativo in Italia, anche se il frequente ricorso a fonti bibliografiche di diritto amministrativo comparato apre strade attraverso le quali è possibile intravedere possibili miglioramenti per altri sistemi giuridici. La trasposizione di queste riflessioni al diritto amministrativo canonico richiede un'adeguata dose di discernimento, al fine di verificare la compatibilità e l'adeguatezza di tali soluzioni con i modelli del Popolo di Dio. Quel che è certo è che la lettura di questo volume offre approcci che permettono di affrontare i problemi che si presentano e ai quali la scienza giuridica ecclesiale è chiamata a rispondere.

Oltre ai contenuti interessanti, è suggestiva la presentazione del libro, nella piattaforma di *e-learning* Pandora Campus, che affianca alla versione cartacea un supporto digitale dotato di strumenti didattici di appoggio allo studio.

JAVIER CANOSA

canosa@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce  
Roma, Italia

DAVIDE DIMODUGNO, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale*, Torino, Università degli Studi di Torino, 2023 («Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino»), pp. 414.

L'AUTORE di questo corposo ed apprezzabile studio è un neo dottore di ricerca in "Diritti e Istituzioni" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. Davide Dimodugno, nell'opera che ora recensiamo, condensa ed approfondisce i suoi precedenti lavori circa la tematica, materia ben nota a chi scrive, specialmente per quel che concerne la parte canonica delle questioni approciate. Va osservato, d'inizio, come quando studiavo per il dottorato simili argomenti non fossero molto trattati, approfonditi ed analizzati, se non in qualche articolo scientifico, per lo più a firma di ministri del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con qualche rara eccezione. Pareva – appena otto anni fa – che il problema della riduzione ad uso profano non sordido degli edifici sacri (*rectius*: edifici di culto, nella civilistica italiana) fosse qualcosa di lontano dal nostro orizzonte nazionale, al di là di sporadici casi risalenti alle leggi eversive o a chiusure di comunità religiose, ed interessasse solo Paesi ormai scristianizzati e secolarizzati del nord Europa o l'Oltreoceano nord americano. Invece, specialmente a seguito del Convegno internazionale sui beni culturali «*Dio non abita più qui?*», tenutosi a Roma dal 29 al 30 dicembre 2018, sembra ci si sia resi conto non solo dell'attualità della materia, ma anche

del fatto che pure nei Paesi di antica e consolidata cristianizzazione, come l'Italia, la fattispecie sta divenendo, tristemente, direi, qualcosa con cui si deve e si dovrà fare i conti nell'immediato futuro. Quel Convegno del 2018 si tenne nell'anno europeo del patrimonio culturale, promosso dal Dipartimento dei Beni culturali del Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per i Beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana e la Facoltà di Storia e Beni culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, puntando l'attenzione sul fenomeno della nuova destinazione d'uso di antichi luoghi di culto che si inserisce nella questione della gestione integrata dei beni culturali della Chiesa. Sintomatica in detto senso è pure la recente pubblicazione del volume di Alberto Tomer «*"Aedes sacrae"* e «*edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico*». *La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*» (Bologna, Bononia University Press, 2022), che, pur guardando all'intera "vita" dell'edificio di culto, non può non soffermarsi con una certa qual ampiezza sulla tematica oggetto dell'indagine specifica di Dimodugno, comparando i due ordinamenti, come per altro fa con abbondanza e precisione pure l'Autore del pregiato tomo che teniamo tra le mani, e ciò mostrando come, anche in Italia, si tratti di ipotesi tutt'altro che remote.

Sicché queste pagine del giovane Dottore di Ricerca dell'Università degli Studi di Torino sono tanto preziose in quanto sviscerano ciascuno dei molteplici aspetti e risvolti giuridici, ma anche sociali e culturali, che la riduzione ad uso profano di un edificio sacro – per continuare ad usare la dizione canonisti-

ca (cfr. can. 1222 § 2) – porta in sé. Sono riflessioni e considerazioni utilissime per la loro base ed il loro spessore scientifico, ben dimostrati dall'ampiezza delle note e dei riferimenti bibliografici, come anche per il fatto che la materia, purtroppo, non potrà lasciarci ancora a lungo indifferenti, come se non ci tangesse e, così, non farci trovare impreparati dinnanzi a questioni così rilevanti, che toccano non soltanto le comunità cristiane e la loro sensibilità a motivo della valenza simbolico – rappresentativa e del richiamo sacro che una chiesa costituisce, ma anche l'opinione pubblica, in virtù della rilevanza pure urbanistica e paesaggistica che tali strutture hanno. Invero, come emerge dall'articolato volume di Dimodugno, l'intera collettività nazionale, e specialmente gli organi pubblici preposti, devono dimostrarsi attenti poiché il rischio è quello di vedere irrimediabilmente compromessa la stessa preservazione di ciò che costituisce il nucleo pulsante del patrimonio culturale italiano. Pertanto, la monografia oggetto di questa recensione tenta di sopperire alla lacuna di una precedente trattazione sistematica della problematica, tanto considerando l'ambito canonistico, quanto indagando con acume e profondità l'aspetto civilistico. Il taglio interdisciplinare, e inteordinamentale, così come l'obiettivo di questo lavoro di Dimodugno, sono dall'Autore medesimo espressamente professati nell'Introduzione (pp. 13-19).

Interessante per lo studioso è la peculiare scelta metodologica assunta: quella di alternare ad una speculazione di carattere teorico circa i profili critici che la dismissione di chiese pone, uno sguardo più specificatamente pratico, frutto di una meticolosa ed interessante ricerca d'archivio compiuta dal Dotto-

re presso l'Ufficio Arte e Beni culturali dell'Arcidiocesi di Torino, per ricostruire, evincendolo *ex post*, l'approccio al problema sin qui tenuto dalle Autorità ecclesiastiche e civili in molti casi, al fine di avanzare proposte – e qui, forse, sta il maggiore pregio di quest'opera – per migliorare le procedure e le prassi, attraverso il ricorso a soluzioni giuridiche innovative, tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato, che superino una visione meramente *case by case* e consentano, di contro, una gestione più attenta ed economicamente sostenibile sia degli edifici che continueranno ad essere adibiti al culto secondo la loro primigenia destinazione, sia di quelli che – come si diceva poc'anzi – in futuro potrebbero, ahinoi, venire adibiti ad usi non liturgici.

Il primo capitolo è dedicato a «*La gestione e il riuso degli edifici di culto: profili giuridici problematici*» (pp. 21-164). Qui c'è anzitutto una interessante e condivisibile *explicitatio terminorum* previa: l'Autore fa notare come per “dismissione” si debba intendere la conclusione del procedimento di riduzione ad usi profani non sordidi dell'edificio di culto, mentre per “dismissione” si debba ritenere la rinuncia alla proprietà del bene. Se, come rileva Dimodugno, è erroneo l'uso volgarmente invalso di parlare di “sconsacrazione” per gli edifici dimessi, sarebbe da dire, tuttavia, che non è nemmeno esattamente corretto sostenere che i luoghi di culto assumono il loro carattere di “luoghi sacri” (cann. 1205-1243) in forza di una modalità nuova rispetto alla previgente normativa, ossia tramite la dedicazione (o, almeno, benedizione) invece che attraverso la consacrazione, vocabolo ormai riferito solamente alle persone fisiche. In realtà, non si tratta del cambio di modo, quanto piuttosto di

una variazione terminologica, più confacevole ora al dato teologico-rituale. La difficoltà lessicale, comunque, è ampia circa questa materia: abbiamo discrasia pure nell'utilizzo dei termini "luogo di culto", "luogo sacro", "edificio di culto", "edificio sacro", a seconda che si sia nell'ambito civilistico o in quello canonistico, non essendovi identità fra tali concetti. Denuncia, infatti, il Dottore che «sebbene vi fossero state un'approfondita riflessione sull'individuazione del concetto di "bene culturale" durante i lavori preparatori del Codice del 1983 e la proposta del cardinale Giovanni Colombo di definire genericamente "beni culturali ecclesiastici" "tutti quelli che in qualche modo sono connessi con una testimonianza di fede", si preferì, infine, non cristallizzare una volta per tutte una nozione, peraltro suscettibile di continui cambiamenti, a seconda del diverso stato di avanzamento della riflessione internazionale sul patrimonio culturale» (p. 33). Va qui notato che, secondo anche la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, non è corretto ritenere che la cessazione dell'uso culturale possa venire indotta da motivi di interesse economico o turistico o derivare da una riorganizzazione pastorale, come asserito invece dall'Autore (cfr. p. 36). La normativa prevede la cautela della sussistenza di una grave causa per la fattispecie di cui al can. 1222 § 2 e quelle summenzionate non sono state ritenute di per sé cause sufficientemente gravi a giudizio del Supremo Tribunale. Benché secondo valida dottrina, citata da Dimodugno, tipizzare i casi in cui sussistano cause che si configurino come gravi spetterebbe al Legislatore particolare, va detto che, in assenza di una normativa particolare, mentre si fa sempre salva la congrua discrezionalità di cui deve

godere chi esercita la potestà amministrativa ecclesiale, la giurisprudenza della Segnatura deve svolgere quel ruolo chiave che le spetta, motivo per cui numerose voci, in molteplici occasioni, hanno auspicato che essa sia sempre più diffusamente pubblicata e conosciuta (così anche l'Autore, cfr. pp. 54-55). Molto ben argomentato è il confronto istituito dal Dottore fra tre distinte posizioni dottrinali in ordine alla diversità di fattispecie normate nei cann. 1212 e 1222. Nel riferirsi a tutta la disciplina riguardante il giudizio contenzioso amministrativo che si svolge avanti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sarebbe stato auspicabile si fosse fatto almeno cenno alla nuova cost. ap. che regola la Curia Romana, la *Praedicate Evangelium* di papa Francesco, dato che si cita la precedente *Pastor bonus* (cfr. nota 121, p. 49). Sicuramente condivisibile è l'augurio, per altro pure dal sottoscritto sostenuto già in precedenza altrove, che la Segnatura Apostolica, oltre alla legittimità degli atti amministrativi singolari, possa invero sindacare circa il loro merito, secondo una visione sostanziale della giustizia. È molto interessante lo schema con cui Dimodugno riesce a riassumere le prospettive secondo cui gli interventi di riuso degli edifici sacri dimessi dovrebbero venire riutilizzati, ossia il rispetto della loro riconoscibilità; la loro sostenibilità culturale, sociale e politico-amministrativa; la corresponsabilità, in un'ottica di riappropriazione da parte della comunità e la pianificazione all'interno di strategie pastorali capaci di considerare le dinamiche sociali e le condizioni conservative degli edifici. Insomma, dev'esserci ogni sforzo per mantenere nel loro uso culturale originario detti edifici; qualora ciò non fosse possibile, si deve fare tutto quanto pos-

sibile perché, almeno, la loro nuova destinazione non sia disdicevole o contraria alla loro origine e alla sensibilità dei fedeli e dei cittadini. Non condividiamo, invece, l'auspicio dell'Autore di una revisione codiciale che comporti che l'uso misto nello spazio dell'edificio sia derubricato dall'essere ritenuto una forma di riduzione ad uso profano del luogo sacro. La *mens* è quella di tutelare massimamente questi edifici, sia per la loro valenza e significanza, sia per la loro deputazione cultuale e l'intervenuta dedizione o benedizione, che sono sacramentali, *in casu*, costitutivi, sicché rendono tendenzialmente perpetuo il carattere dato e l'uso riservato al culto tributato a Dio che connota in modo indelebile quello spazio. È una questione teologica e di fede, non solo giuridica. Ed una visione realista del diritto non può prescindere da questo. Inoltre, come emerge dallo scorrere delle pagine, dalla *deputatio ad cultum publicum* discende il vincolo di destinazione al culto, dovendosi così riferire all'art. 831 del Codice Civile, circa i beni degli enti ecclesiastici e gli edifici di culto, che pure è soggetto a diverse interpretazioni, tanto dottrinali quanto giurisprudenziali, secondo quanto ben richiama l'Autore. Come già si diceva, molti e diversi sono i profili implicati in questa fattispecie, compresi quelli di diritto costituzionale, come attentamente annota il Dottor Dimodugno, poiché si tangono l'art. 9 della Costituzione (tutela del patrimonio storico-artistico) e l'art. 19 (libertà di religione e di culto). Non manca nemmeno un interesse da parte del diritto comunitario dell'Unione Europea e di quello internazionale, pur tuttavia lasciando intonsa la sovranità di ciascuno Stato, applicandosi piuttosto il principio di sussidiarietà. La difficoltà è sempre,

primariamente, lessicale: cosa si deve intendere per bene culturale ecclesiastico? Anche a livello pattizio ed internazionale non è stata data una definizione e ciò non favorisce la normativa e l'azione in questi casi, secondo quanto dimostra acutamente l'Autore. Nemmeno, però, è contornato il concetto ecclesiastico di "uso non indecoroso" che, difatti, rimane compreso fra quei concetti canonici indefiniti che popolano il Codice vigente e l'azione amministrativa ecclesiastica. Interessante è l'osservazione del Dottore, secondo la quale finora si è avuto un approccio alla questione solamente *case by case* avvalendosi di numerosi istituti di diritto civile per concretizzare operazioni di riuso degli edifici di culto, quali la donazione modale, il comodato, la locazione, la compravendita ed il diritto di superficie. Il problema su cui la dottrina continua ad interrogarsi è su come poter far valere la clausola dell'uso non profano sugli eventuali acquirenti successivi al primo. L'Autore avanza l'ipotesi di una interpretazione dell'espressione «in conformità delle leggi che li riguardano» di cui all'art. 831, comma secondo, c.c., relativo alla cessazione della destinazione all'esercizio pubblico del culto cattolico, intendendo tali leggi come un rinvio formale alla disciplina canonica che norma la riduzione ad uso profano, tuttavia nota come parte della dottrina ritenga difficile un'applicazione *erga omnes* di detto vincolo, in quanto una limitazione delle possibili destinazioni d'uso appare arduo poterla perseguire coi soli strumenti dell'autonomia privata. Pertanto giunge ad una convincente proposta: ricorrere all'art. 2645-ter c.c., concernente la trascrivibilità degli atti di destinazione novantennali per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi

dell'art. 1322, comma secondo, c.c., ancorché più di qualche voce dimostri dubbi a motivo della durata limitata di tale vincolo nel tempo, cosa che potrebbe scoraggiare l'investitore. Per Dimodugno, tuttavia, la via più percorribile appare porre il vincolo in un atto traslativo nel quale un ente ecclesiastico che intende trasferire la proprietà di un bene immobile, vincolandolo ad un determinato scopo, collegato ad un interesse di un beneficiario, preveda al contempo che la successiva alienazione del medesimo bene, qualora contrastante con lo scopo di destinazione, costituisca condizione risolutiva del trasferimento (cfr. pp. 152-153). Chiaramente, però, un tale vincolo diminuirà il valore economico del bene. Sulla questione sono molteplici le possibili soluzioni avanzate da diversi autori e va dato atto che queste pagine in modo preciso espongono le varie posizioni, mettendole fra loro in un confronto dialogico, evidenziandone sempre potenzialità e limiti, concludendo che, ad oggi, ancora non si è individuato uno strumento giuridico in grado di garantire in modo certo che il futuro uso del bene sia "non indecoroso", secondo l'interpretazione canonica di tale cautela.

Il secondo capitolo è particolarmente interessante per la sua analisi statistica dei dati ricavati dallo studio meticoloso degli archivi dell'Arcidiocesi di Torino. In esso, infatti, l'Autore tratta de «*Il riuso degli edifici di culto nell'Arcidiocesi di Torino*» (pp. 165-249), guardando ai casi occorsi tra il 1978 ed il 2019. Segue una comparazione statistica con i casi verificatisi nell'Arcidiocesi di Milano nel periodo 1993-2019, per concludere con una sintesi critica rispetto all'insieme dei casi analizzati, agli strumenti giuridici sin qui utilizzati e prospettando la

necessità di ricorrere a soluzioni giuridiche e gestionali che, più innovative, possano meglio rispondere alle esigenze attuali, sia ecclesiali che civili. L'Autore insiste sull'auspicio che si permetta e si incentivi la possibilità dell'uso misto degli edifici come prospettiva risolutiva la questione, almeno in parte. Va, tuttavia, notato che gli edifici di culto che siano luoghi sacri rimangono tali e, pertanto, per simili usi, l'Ordinario dovrebbe dare la propria licenza per ogni caso e ciò manifesta la *mens* del Legislatore e la *ratio* di simile previsione, ovvero salvaguardare il più possibile gli edifici sacri nel loro uso proprio in quanto, essendo divenuti per l'appunto sacri, ovvero dediti a Dio e al suo culto, essi devono essere perseverati il più possibile da usi profani o estranei, per quanto magari anche compatibili.

Il capitolo terzo mostra tutta la vivacità della tematica: tentare di individuare piste che permettano di conservare al meglio questi luoghi peculiari in un contesto in cui sempre più sovente la fattispecie dovrà essere considerata. Così l'Autore si propone in queste pagine di andare «*alla ricerca di soluzioni giuridiche innovative per la gestione e il riuso degli edifici di culto*» (pp. 251-352), con l'apprezzabile intento di superare l'approccio *case by case* ed il carattere emergenziale sottostante a molte decisioni di dimissione e di dismissione. La premessa necessaria da cui parte Dimodugno è chiarire che gran parte delle costruzioni oggetto della ricerca rientrano nella categoria canonica di beni ecclesiastici (can. 1254), configurandosi così la categoria dei "beni culturali – comuni ecclesiastici", che esprime i molteplici interessi implicati nella fattispecie all'attenzione di questa ricerca di notevole valore. Ecco, dunque, che si è portati a concentrarsi sui

patti di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulla possibilità di una gestione condivisa degli edifici di culto dimessi, con richiamo ai principi di sussidiarietà e di partecipazione, per una “rigenerazione urbana”, con avanzamento di stimolanti idee *de iure condendo*, rivolte al Legislatore civile. Il Codice dei beni culturali non manca di presentare degli strumenti validi per la materia. Il Dottore li analizza uno ad uno. Fra essi si trova l’uso individuale, strumentale e precario, e temporaneo di beni culturali. Ci sia permesso di notare, in ordine alla utilizzazione temporanea, che evita complicazioni di ordine procedimentale e di natura economica, e che non necessita di una precisazione temporale, che si deve badare che tale via non si configuri come un raggirio, come un *modus agendi* in frode alla legge e, quindi, illegittimo ed illecito. Altre formule che possono intervenire favorevolmente potrebbero essere: gli accordi di valorizzazione per i beni culturali di proprietà pubblica e privata; la sponsorizzazione di beni culturali; la fondazione di partecipazione; il trust (per quanto questo istituto possa operare nel nostro Paese, poiché – come evidenziato in queste pagine – secondo alcuni l’Italia sarebbe un paese *non-trust*); il *project management*; il *project financing*. Dal punto di vista tributario, rilevano l’*Art Bonus* e tutta una serie di agevolazioni previste per la tutela dei beni culturali, come pure i contratti di paterna-riato sociale. Dinnanzi al fondato invito che Dimodugno fa – *de iure condendo* – circa uno snellimento delle previsioni canoniche afferenti alla fattispecie oggetto della sua indagine, va rimarcato che essi si configurano quali cautele appositamente poste a salvaguardia di beni ecclesiastici ritenuti prevalenti e

degni di speciale attenzione, quali sono gli edifici sacri, onde scongiurare ogni arbitrarità, *inappropriatezza e scandalo dei fedeli*.

Dopo le conclusioni (pp. 353-363), l’Autore propone una vastissima ed assai apprezzabile bibliografia (pp. 365-414), a dimostrazione dello spessore scientifico del suo lavoro. Manca, tuttavia, un indice dei nomi e delle materie, che avrebbe ulteriormente impreziosito questa monografia, già di per sé costituente un valido contributo alla scienza canonica e civile circa una materia ancora poco esplorata e che, invece, sarà sempre più attuale nell’avvenire prossimo, dovendosi contemperare il rispetto di ciò che è stato ormai riservato a Dio e al suo culto ed il valore culturale spesso implicato, ma pure la sostenibilità di fare ciò.

GIOVANNI PARISE  
 parisemarco1980@virgilio.it  
 Istituto teologico “Pio XI”  
 Ventimiglia-Sanremo, Italia

GIORGIO FELICIANI, *Le basi del diritto canonico. Nuova edizione a cura di Michele Madonna*, Bologna, il Mulino, 2023, pp. 162.

NEL 1979 il giovane professore di Diritto canonico dell’Università di Pavia, Giorgio Feliciani, pubblicò un breve volume di carattere pedagogico sul diritto canonico, che, come ebbe a dire il grande maestro di tanti canonisti, Pedro Lombardía, era, sì, un’introduzione al diritto canonico ma non solo: si trattava di esporre, appunto, le basi del diritto canonico, così come recitava il titolo dell’opera. Dopo una successiva edizione posteriore al Codice del 1983, oggi, a distanza di vent’anni dall’ultima edizione e a più di quaranta dalla prima pubblica-

zione, si è provveduto a dare alle stampe un'edizione aggiornata a cura di un discepolo dell'autore e suo successore nella cattedra di Pavia, Michele Madonna. Non sarebbe possibile capire e tanto meno apprezzare l'opera ora disponibile se si prescindesse dal suo contesto storico.

Infatti, la pubblicazione della prima edizione nel 1979 fu un evento di notoria novità. Erano anni di preparazione del nuovo Codice, di conseguente caduta di autorevolezza del Codice del 1917 ancora "formalmente" vigente, e di un ambiente ecclesiale contrario al diritto canonico perché percepito come un apparato disciplinare che soffocava la spontaneità del vigore pastorale. Sul piano accademico, era il periodo della profonda riflessione sulla natura del diritto nella Chiesa e sullo statuto epistemologico della scienza canonica. Mentre nelle università italiane, e sulla loro scia nella scuola di Lombardia e di Hervada, si cercava di coltivare il diritto canonico alla stessa stregua del diritto civile in continuità con una tradizione universitaria secolare, la Scuola di Monaco di Baviera difendeva la natura teologica del diritto canonico, reputandolo diritto solo in senso analogo, e, mentre il suo fondatore, Klaus Mörsdorf, aveva propugnato il metodo giuridico per la scienza teologica del diritto canonico, un suo discepolo, Eugenio Corecco, si era spinto oltre, proponendo che il diritto canonico fosse una scienza teologica *tout court*, avendo il concetto di *communio* al centro della sua riflessione.

In questo contesto il giovane professore di Pavia ebbe l'ardire di pubblicare una breve opera destinata precipuamente ai suoi studenti, in cui presentava con chiarezza e sinteticità le basi del diritto della Chiesa seguendo un metodo giuridico, pur avvertendo che la legge della

Chiesa non deve imitare il diritto civile. E prima ancora che venisse promulgato il Codice del 1983, Giorgio Feliciani espose le basi del diritto canonico facendo tesoro della dottrina del Vaticano II, anticipandosi quindi alla "traduzione" codiciale dell'ecclesiologia conciliare.

In effetti, l'opera pubblicata nel 1979 e ora rivista, si divide in quattro Capitoli: le leggi della Chiesa; la legge nella Chiesa; i poteri; e i fedeli nella Chiesa. Nel primo Capitolo ad essere trattate sono le caratteristiche specificamente canoniche dell'ordinamento della Chiesa, quali la questione dialettica tra unità e pluralismo, oppure quella sul rapporto tra diritto universale e diritto particolare. Si prende anche in esame il tema della codificazione canonica, di cui l'autore si è ampiamente occupato durante la sua vita accademica, nonché le fonti di «produzione» del diritto (legge, consuetudine, atti amministrativi). Nel secondo Capitolo, quello sulla «legge nella Chiesa», l'autore riesce ad esporre con chiarezza e sinteticità il complesso dibattito dottrinale circa il diritto e la teologia, spiega l'intreccio tra diritto divino e diritto positivo ecclesiastico e descrive talune caratteristiche dell'ordinamento canonico, quale la sua tante volte richiamata "elasticità" a fronte della necessaria certezza del diritto, oppure le esigenze dell'equità canonica. Nel terzo Capitolo, quello sui «poteri» nella Chiesa, il libro affronta diversi temi sull'organizzazione ecclesiastica (l'ufficio ecclesiastico, il primato pontificio, il collegio episcopale, il governo della Chiesa particolare) e (seguendo in questo il criterio classificatorio del Codice piano-benedettino) sui chierici. Infine, l'ultimo Capitolo è dedicato al fedele e alle diverse posizioni giuridiche in cui si può trovare il battezzato nella Chiesa.

La validità di queste pagine ora riproposte può essere compiutamente apprezzata solo se si considera quando furono scritte per la prima volta. In particolare, la sintesi del secondo Capitolo e l'impostazione dell'ultimo (in cui si palesano, prima della promulgazione del Codice, le conseguenze giuridiche della dottrina conciliare sul *christifideles*) offrivano un elemento di novità tale da meritare la decisione, caldeggiata da Pedro Lombardía, di pubblicare una traduzione del libro in lingua spagnola, ad opera di Eduardo Molano (*Elementos de Derecho Canónico*, Eunsa, Pamplona 1980). Nella presentazione all'edizione spagnola, Lombardía metteva in evidenza la maturità del giovane professore – il quale era stato capace di offrire una sintesi pedagogica delle basi del diritto canonico –, nonché il coraggio di pubblicare quest'opera prima ancora della promulgazione del Codice allora in preparazione.

Non sorprende che dopo la promulgazione del secondo Codice della Chiesa, l'autore abbia voluto presentare una nuova edizione con gli aggiornamenti richiesti dalla nuova legislazione. Risulta notevole l'idea che sul Codice del 1983 ha l'autore, espressa già in quella edizione, e ora riproposta nella Premessa a questa nuova edizione: il Codice del 1983 «non è stato concepito come un testo tendenzialmente fisso e immutabile, ma come una legislazione programmaticamente aperta a un continuo rinnovamento della vita ecclesiale». A dire il vero, nei primi anni del vigore del Codice postconciliare non sembrava che esso fosse destinato ad essere mutato facilmente, tuttavia il passare del tempo ha dato abbondantemente ragione all'intuizione di Feliciani.

Per il resto l'edizione aggiornata ora

recensita contiene nuovi riferimenti bibliografici e commenti a interventi normativi recenti. La bibliografia presente in altre edizioni in appendice si trova ora consultabile sulla edizione digitale del volume, a cui si può accedere secondo le indicazioni offerte dal retro della prima pagina di copertina. La Premessa del libro, a firma sia del curatore della nuova edizione che dell'autore del libro, mette in evidenza la solerzia del discepolo e lo spirito del professore andato in pensione ma sempre attivo nell'arena canonistica.

EDUARDO BAURA

ebaura@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce  
Roma, Italia

CARMEN PEÑA, MIGUEL CAMPO IBÁÑEZ, (a cura di), *El derecho canónico ante los abusos sexuales*, Madrid, Dykinson, 2023, pp. 296.

IL volume recensito è il frutto prezioso dell'iniziativa dell'*Asociación Española de Canonistas* di promuovere uno studio monografico su questa importante e rilevante tematica che nel corso degli anni, a partire dalle norme contenute nel m.p. di Giovanni Paolo II *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001, si è andata mano approfondendo ed arricchendo non solo a livello legislativo ma anche e soprattutto nel modo di affrontare questa problematica che presenta profili sempre più complessi e che richiedono approcci pluridisciplinari. Al tempo stesso, come indicano i Coordinatori nel presentare il volume: «nell'ambito della prevenzione, al diritto canonico spetta di creare uno spazio di buon governo e di relazioni che favoriscano lo sradicamento dell'arbitrarietà, la fissazione di

meccanismi di controllo e di rilevazione di condotte delittuose; ed anche, nel caso di fatti delittuosi, stabilire vie chiare, accessibili ed efficaci di denuncia, ed anche migliorare l'approccio penale in particolare a livello processuale» (p.14).

La prospettiva di studio si è concentrata da un lato sugli abusi sessuali quanto all'ambito materiale di ricerca, e dall'altro dall'angolo visuale proprio del diritto penale canonico, che non esaurisce i possibili approcci ma è parte necessaria. I contributi, vale la pena sottolinearlo, sono già il frutto degli approfondimenti cui si faceva riferimento all'inizio e rappresentano quindi un progresso scientifico di grande utilità per gli studiosi.

Il volume si apre con il testo del prof. Francisco J. Campos Martínez, della Pontificia Università di Salamanca, "*Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas en el nuevo Libro VI CIC*", che già dal titolo manifesta l'evoluzione di prospettiva normativa che si è avuta nel corso degli anni. Infatti, una parte di quelli che nel CIC 1983 erano inquadriati come "Delitti contro obblighi speciali", e in questo caso delitti contro il celibato, o "delitti contro i costumi" nella dizione delle Norme sui delitti riservati alla Dicastero per la Dottrina della Fede (ossia quelli contro i minori e gli adulti vulnerabili), sono inseriti nel titolo "Delitti contro la vita, la libertà e la dignità dell'uomo" nel nuovo Libro VI del CIC promulgato nel 2021. Nello studio viene puntualmente esaminata la normativa codiciale vigente, debitrice anche della legislazione penale promulgata dal 2001 e che ha integrato e corretto quella del 1983, ma non ci si limita a questo, bensì vengono posti al termine della riflessione alcuni quesiti aperti al dibattito tra i quali la adeguatezza dell'espressione "Delitti contro il

sesto precetto del Decalogo" o la difficile armonizzazione tra una legislazione universale e contesti culturali tanto differenti e quanto ciò si possa riflettere nella valutazione e giudizio dei comportamenti, solo per citare i primi due dei nove indicati.

Collegato al contributo di Campos Martínez è il successivo articolo, del prof. Carlos R. Alonso García, del *Real Colegio Universitario María Cristina de El Escorial*, dal momento che affronta un problema posto inizialmente dal m.p. *Vos estis lux mundi* nel 2019 (art. 1 § 1°) introducendo l'abuso di autorità accanto alla violenza o alle minacce nella fattispecie delittuosa di realizzare o subire atti sessuali. Attraverso una ricostruzione sia storica che comparatistica, il prof. Alonso García offre interessanti seppur provvisorie conclusioni in merito all'inquadramento dell'abuso di autorità nei delitti sessuali. Muovendo dal principio ineludibile del consenso nelle condotte sessuali, sconsiglia determinazioni aprioristiche di abuso di autorità, che suggerirebbero presuntivamente che lo siano in linea di massima tutte quelle che si svolgono nell'ambito di rapporti gerarchici, tenendo certamente conto dell'asimmetria relazionale e della sua influenza ma sempre con la necessità di esaminare il fatto nel suo sviluppo concreto.

Successivamente il volume presenta uno studio dal titolo "*El concepto de vulnerable en la Iglesia*". Svolto da Mons. D. Jesús Rodríguez Torrente, Uditore della Rota della Nunziatura apostolica spagnola, il contributo prende le mosse da profili antropologici ed etici per approdare alla realtà ecclesiale in cui abuso sessuale, abuso di potere e vulnerabilità sono strettamente connessi. La definizione di persona vulnerabile fu

introdotta nella normativa canonica dal m.p. *Vos estis lux mundi* nel 2019 (art. 2b) e, sebbene abbia avuto una certa diffusione, non è stata recepita dal can. 1398 che ha preferito l'espressione, "persona alla quale il diritto riconosce pari tutela". Il prof. Alonso García si chiede se la nozione scelta dal Codice in fondo sia un riferimento alla persona vulnerabile comunemente intesa. Egli propende per questa interpretazione avvalorata dall'edizione del 2023 di *Vos estis lux mundi* che ribadisce la definizione di vulnerabile ma non usando più la dizione "persona" bensì di "adulto" ossia maggiorenne.

Alla delicata questione, che attiene ai rapporti tra la Chiesa e la comunità politica è dedicato l'intervento della prof. ssa Paz Lloria García, dell'Università di Valencia, "*La obligación de denunciar los delitos sexuales sufridos por niños, niñas y adolescentes* che la esamina partendo dalla normativa statale spagnola. In particolare, sulla base della legge che prevede l'obbligo di denuncia (art. 259 Le-Crim) si innestano gli artt. 260 e 263 che contengono esenzioni a quest'obbligo. Se da un lato appare chiara l'esenzione del ministro di culto riguardante il segreto della confessione, qualche problema si porrebbe in altri casi (equiparati a determinati segreti professionali) anche se esiste la ratifica da parte della Spagna dell'accordo del 1976 con la Santa Sede in cui si dichiara che ai chierici e ai religiosi non potranno essere richieste da giudici o da altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venute a conoscenza in ragione del loro ministero.

"*La investigación previa y el procedimiento administrativo penal*" è il titolo del contributo del prof. Gerardo Nuñez, dell'Università di Navarra, studio necessario dal momento che le riflessioni

sostantive a poco servono senza gli adeguati strumenti applicativi. Il contributo costituisce una ricostruzione precisa delle varie fasi della procedura amministrativa penale, a partire dalla notizia di delitto fino al termine del procedimento, con delle riflessioni conclusive che, nell'evidenziare le criticità di questa procedura, che non vengono risolte dal *Vademecum* limitato peraltro ai soli delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, auspica un intervento o di revisione dei canoni vigenti oppure l'emancipazione di un'istruzione simile alla *Dignitas connubii* che desse uniformità, sicurezza e certezza nell'applicazione di una materia così delicata.

Un richiamo pertinente ad uno strumento che può risultare efficace soprattutto laddove manca personale preparato a svolgere i delicati compiti richiesti dai processi per abuso sessuale è costituito dall'intervento di mons. Gerardo Villalonga Hellín, Amministratore diocesano di Minorca, riguardante "*Vías de respuesta al abuso: el auxilio judicial*" in cui, partendo dalla collaborazione tra i tribunali prevista dal CIC, si passa alla cosiddetta "Dimensione consultiva" indicata dal *Vademecum* n. 29; fino a quella sostitutiva, permettendo, tra l'altro a fedeli laici la possibilità di essere designati in funzioni ordinariamente riservate a chierici.

Come saggiamente avvertito dai Coordinatori del volume, nonostante l'approccio adottato fosse quello propriamente giuridico penale, occorre non perdere di vista la dimensione e il senso pastorale di ogni attuazione giuridica nella Chiesa. Tra le finalità della pena canonica, infatti, spicca quella dell'emendamento e correzione del reo accanto a quelle di più marcato aspetto di tutela del bene pubblico, dal momento

che, come tutto il diritto canonico occorre contribuire alla *salus animarum* e al recupero delle persone coinvolte in questi delitti, principalmente le vittime ma anche gli autori del delitto (p.16). A tal fine il volume si conclude con due contributi che si muovono in questa direzione. Il primo del Dott. Miguel García Baró, Direttore del Progetto *REPARA*, iniziativa dell'Arcidiocesi di Madrid, che attraverso formazione e accompagnamento, si impegna di essere accanto alle vittime e a creare iniziative per la prevenzione di abusi.

Il secondo, del prof. Julián Carlos Ríos, della Pontificia Università di Comillas, che affronta "*Los procesos de Justicia restaurativos en abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica*". Dopo aver presentato gli elementi costitutivi della giustizia riparativa, si sofferma sui processi "riparativi" sia dal punto di vista soggettivo, i protagonisti del fatto delittuoso, sia da quello della riparazione economica e dei danni sofferti.

Come detto all'inizio, il volume recensito costituisce un prezioso frutto dell'iniziativa dell'*Asociación Española de Canonistas* non solo per la scelta delle tematiche da affrontare ma soprattutto per il loro trattamento corredato, tra l'altro, da ampia bibliografia al termine di ciascun contributo che permette sia allo studioso che all'operatore di diritto di disporre di uno strumento valido e aggiornato per muoversi in questo campo doloroso e complesso della vita della Chiesa.

DAVIDE CITO  
cito@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce  
Roma, Italia

ELOY TEJERO, *De la Iglesia de los ritos a la Iglesia de los territorios (años 313 al 896)*, Pamplona, Eunsa, 2022, pp. 308.

ELOY TEJERO es profesor emérito de Historia del Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, Universidad en la que ha obtenido el Doctorado en Derecho Canónico y donde ha sido profesor desde 1969 hasta 2009. A sus espaldas tiene una abundantísima bibliografía, que no se ciñe solo al campo de la historia en sentido estricto, sino también al derecho matrimonial, y más recientemente a la investigación sobre las comunidades cristianas determinadas por un criterio personal y no territorial. En este contexto se enmarca la obra que nos ocupa.

Sin duda al lector actual desconocedor de la historia eclesiástica le sorprenderán las estructuras organizativas de los s. iv al x. Nótese que no decimos taxativamente estructuras eclesiásticas u organización política pues muchas veces ambas realidades caminaban juntas. Para una mentalidad moderna, la pertenencia a una determinada jurisdicción viene determinada por el territorio – ya sea el domicilio para el caso de los derechos de las personas, o el lugar de ejecución del contrato para las transacciones comerciales – será pues una sorpresa encontrarse con grupos sociales que pertenecen a una u otra iglesia en función del rito que celebran, de donde habían recibido el bautismo, de si desempeñaban su función en la capilla palatina, etc.

Es precisamente la cuestión de los ritos el tema principal de este libro, como criterio de pertenencia a una jurisdicción. Para el autor, primero vinieron los ritos, y mucho más tarde el territo-

rio. Esta cuestión nos puede remitir inmediatamente a las Iglesias Orientales, pero también tuvo una relevancia decisiva en la Iglesia latina en la alta Edad Media hasta que la Reforma Carolingia, usando la estructura eclesiástica como instrumento político, impone una uniformidad litúrgica, ritual, y territorial de las comunidades cristianas. Hoy en día encontramos un testimonio de esta realidad en la diversidad ritual de la Iglesia latina, en la historiografía, y en los estudios arqueológicos de los primeros templos cristianos.

El primer capítulo se dedica a la construcción y dotación de las Iglesias, en los siglos IV-VII. En estos primeros momentos de expansión del cristianismo y de proliferación de nuevas comunidades viene determinado por la libertad de los fieles para fundar nuevas iglesias, ya en GRACIANO encontramos que todo el que quiera puede edificar una iglesia en su propiedad, con el límite del consentimiento del obispo (p. 53). El criterio de la libertad de los fieles para fundar nuevas iglesias responde precisamente a este momento expansivo. No obstante existen dos límites: la aprobación del obispo, y la dote suficiente para mantenerla. No se debe confundir esta doble instancia, como dice el autor, con el posterior sistema de iglesia propia en la cual el señor feudal tiene el *dominium* sobre la iglesia y el obispo la *gubernatio* (p.63). En todo caso, en este tipo de iglesias “la composición existencial de la comunidad concreta [...] permaneció indeterminada” (p. 64). La bendición de las iglesias por el obispo por otra parte, servía para asegurar la *communio hyerarchica*.

Para estas primeras comunidades cristianas en expansión, la forma de pertenencia era personal. Bajo un criterio sa-

cramental, los fieles pertenecían a una u otra diócesis por haber sido bautizados y crismados en una determinada iglesia, formando la diócesis un pueblo de fieles con un obispo a su cabeza. Estamos ante una pertenencia personal, que sancionará el propio Papa GELASIO para determinar lo que hace diócesis. Esta cuestión es enlazada elegantemente por el autor con la eclesiología del Concilio Vaticano II sobre la dimensión personal y no territorial de los ritos.

En el segundo capítulo se tratan los ritos como comunidades de fieles personales en oriente y occidente antes de Carlomagno. Se aborda la naturaleza canónica de los ritos, que tantas veces se ven solo desde la perspectiva litúrgica. El autor explica como los ritos acompañan a la persona a lo largo de su vida independientemente de su lugar en el territorio, pero no desestima la importancia del territorio, pues en la Iglesia Oriental sirve para determinar la jurisdicción de oficios como el patriarcado. Se explica también como, aunque el imperio bizantino basaba su gobierno y administración en criterios territoriales, la Iglesia oriental, utiliza este sistema territorial para la determinación de patriarcados pero no en las diócesis, donde el criterio sacramental determinaba la pertenencia.

Muy interesante es la cuestión de la producción normativa en occidente, que refleja la diversidad de ritos, sobre el rito Bracarense las colecciones de la Iglesia Lusitana, sobre el Hispano las *collectiones Hispaniae*, sobre el Galicano las *collectiones Galiae*, etc. Destaca la información que se da sobre el *Parochiale suevo*, en el que se trata la organización de la Iglesia sueva, diócesis de los bretones presentes en Galicia, en la cual la pertenencia era personal: a tra-

vés de grupos religiosos que tenían un jefe monástico, con carácter episcopal (p. 108). Otra de las cuestiones que se abordan en este capítulo es la existencia de comunidades personales diversas en una misma ciudad, en este caso, no solo se da una coexistencia de iglesias para diversos grupos sociales, sino incluso iglesias compartidas para varios, las llamadas iglesias dobles, como por ejemplo en Milán, una para la población de tradición latino-romana, y otra que procedería de los arrianos, convertidos más tarde al catolicismo. Para terminar, trata el tema de la iglesia palatina, y la dimensión personal de la pertenencia a esta comunidad. Los laicos que pertenecen a la corte del rey, pero también los presbíteros encargados del culto. En la corte merovingia, el *palatium* era el entorno del rey, y no el lugar físico donde estaban residiendo, lo cual nos da otra muestra de pertenencia personal en el ámbito eclesiástico.

En el tercer capítulo se trata de la situación de las comunidades cristianas bajo el imperio franco. En este punto es muy importante comprender la situación de vasallaje que determina todas las relaciones sociales, las de la Iglesia incluidas. En este contexto los obispos son muy importantes, y también la figura del *comitatus*, el grupo de los leales entorno al jefe. El reino franco buscó decididamente la uniformidad y para ello usó ampliamente el complejo sistema eclesial, despojó a las iglesias de la dote y se entregaron los obispados a los leales a la corona. Las iglesias se uniformaron ya que todas fueron avasalladas por el rey (p. 166), pasando a ejercer sobre ellas el patronato, la soberanía y la propiedad. Los obispados pasaron a ser un honor que se recibía del soberano, convirtiendo a los obispados en feudos.

Respecto a la territorialidad y la personalidad en esta época, las iglesias de la ciudad no tenían una delimitación territorial, y es en el ámbito rural donde aparece la vinculación por un criterio territorial. Los conceptos de *parochia*, *villae*, y *plebs* son ambiguos, y no se abandona del todo el criterio sacramental. En todo caso, la jurisdicción personal se sigue practicando ampliamente en la capilla palatina, única estructura que mantiene el carácter personal trascendiendo la organización territorial de condados y episcopados. La aniquilación de la diversidad ritual tuvo como consecuencia la destrucción de la base sacramental, la uniformidad sobre lo primero causó inevitablemente una uniformidad en lo segundo (p. 204).

No menos importante para lograr esta uniformidad fue la reforma monástica. En la época carolingia el monasterio, al igual que el obispado, era dado por el rey a sus leales, los cuales los recibían como beneficio. Pero además, se hace en este momento una unificación de la regla, bajo la regla benedictina de los monjes anglosajones, Carlomagno impone la uniformidad en todos los monasterios de su reino.

En el cuarto y último capítulo, el autor analiza la presencia de la diversidad ritual fuera del impero carolingio. En el sur de Italia, en los pueblos eslavos y en la Europa oriental se mantienen las costumbres anteriores, no obstante la influencia carolingia se da más allá de sus fronteras, por ejemplo a través de la oposición de los francos al reconocimiento papal de la liturgia eslava (p. 256). Aun así, en el oriente como sabemos la diversidad ritual se mantuvo, y ha llegado hasta nuestros días, dando cuenta, no solo de la riqueza de la diversidad en la Iglesia, sino de la existencia

de comunidades cristianas que basan su pertenencia en criterios diversos del territorial.

Finalmente, se puede decir que la obra aporta varios puntos de vista novedosos, y pone en camino al investigador a profundizar en estos temas. Para ello el autor da un arma poderosa: la bibliografía, abundante – más en autores actuales que en fuentes primarias – y suficiente para poner en camino al que quiera profundizar en alguno de los temas propuestos. Una sensación que puede tener el lector ajeno a la historia del derecho canónico es la de encontrar repeticiones, ya que la división en capítulos, inevitablemente nos lleva atrás y adelante en el tiempo, y podría parecer a veces que alguna de las cosas que se dicen ya se han dicho de forma similar en otro apartado. Pero en definitiva es una buena obra, que aporta mucho para entender cómo se pasa de las primeras comunidades cristianas unidas por vínculos personales, a una organización territorial que ha ido desplegando efectos jurídicos a lo largo de los tiempos, y que aporta al espectador actual la perspectiva histórica necesaria para entender cómo se articula la pertenencia de los fieles a la Iglesia.

RUBÉN PONCE  
rubnpd@yahoo.com

ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, Modena, Mucchi, 2023, pp. 330.

IL titolo del presente volume, il nono della Collana di monografie «Un'anima per il diritto: andare più in alto» diret-

ta da Geraldina Boni, e iniziata tre anni fa, ben riflette il suo oggetto: lo studio dell'assetto dell'Ordine di Malta in seguito ad una riforma travagliata, quella del 2022, che può essere spiegata solo alla luce della storia millenaria dell'Ordine. Alberto Tomer, assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico presso l'Università di Bologna, già abilitato alle funzioni di professore di seconda fascia e autore di una recente monografia sugli edifici di culto, dedica adesso la sua attenzione a questo tema che interroga il canonista e lo studioso dei rapporti tra società civile e Chiesa, e che, in seguito alle vicende degli ultimi anni, ha pure attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. Il libro si apre con una Presentazione curata da Paolo Papanti-Pelletier, già professore ordinario di Diritto civile presso l'Università di Roma "Tor Vergata" e giudice presso il Tribunale dello Stato Città del Vaticano.

L'opera è divisa in tre Capitoli. Il primo è dedicato, giustamente, alla ricostruzione della storia di questa istituzione. Se per studiare la natura di qualsiasi ente o istituzione risulta di capitale importanza conoscerne la storia, nel caso del Sovrano Militare Ordine di Malta ciò è assolutamente imprescindibile, poiché tutte le sue caratteristiche che oggi possono essere difficili da comprendere trovano la loro spiegazione negli sviluppi storici dell'Ordine.

In stile elegante e con dovizia di documentazione e bibliografia, l'autore ripercorre le tappe storiche dell'Ordine di Malta, fin dalle sue origini gerosolomitane in cui si intravede l'ordine ospedaliero. Presto, tuttavia, per necessità contingenti l'Ordine si militarizza consolidandosi come un Ordine tendenzialmente nobiliare. Segue poi il periodo dello stabilimento dell'Ordine a Rodi,

dove si palesa quella caratteristica che sarà poi al centro del dibattito attuale, ovvero la sovranità, esercitata sul territorio insulare. Il consolidamento di tale caratteristica avviene durante il periodo di dominio dell'Ordine su Malta, che nel testo viene esaminato dalla prospettiva giuridica. L'a., infatti, studia dapprima il titolo della "sovranità" o dominio dell'Ordine Ospedaliero sull'arcipelago maltese: potestà sul territorio, stante però il giuramento di fedeltà al Pontefice, e in una situazione formale, secondo alcuni, di feudatario del Regno di Sicilia; posizione giuridica, comunque, che dà origine alla soggettività internazionale dell'Ordine. Di seguito, Tomer procede alla disamina di taluni episodi conflittuali, quali la pretesa da parte dell'Ordine di sottomettere all'*exequatur* e al *placet regio* le bolle pontificie (pretesa rifiutata da Pio VII) o i conflitti di giurisdizione tra l'Ordine e il Vescovo territoriale, studio che serve a verificare la portata dell'asserita sovranità.

A partire dall'invasione napoleonica di Malta, incomincia una nuova tappa dell'Ordine. Se, da una parte, occorre constatare il fallimento di qualsiasi tentativo di recuperare la sovranità politica sull'arcipelago, dall'altra, si inaugura il percorso verso il riconoscimento internazionale della soggettività dell'Ordine in quanto tale a prescindere da un effettivo dominio territoriale.

Il Capitolo II è dedicato precisamente a studiare lo *status* internazionale del Sovrano Ordine di Malta, che «intrattiene oggi relazioni diplomatiche bilaterali con centododici Paesi e con l'Unione Europea, è firmatario di accordi di cooperazione internazionale con oltre cinquanta Stati e può vantare relazioni multilaterali con le principali organizzazioni internazionali, riuscendo così

a dispiegare la propria attività assistenziale sulla quasi totalità del globo» (pp. 138-139). Oggetto di analisi specifica è il processo con cui l'Ordine di Malta ha conseguito lo *status* di osservatore permanente presso l'ONU. Tuttavia il punto nodale che determina l'assetto dell'Ordine, e quello che desta maggiore interesse per il canonista, è sicuramente il modo con cui l'Ordine di Malta si rapporta con la Santa Sede.

Risulta molto illustrativa la descrizione dei rapporti dell'Ordine di Malta con la Santa Sede avvenuti negli ultimi due secoli. L'a. affronta l'interrogativo su ciò che chiama la "sovranità esterna": «quello relativo cioè alla circostanza che la Religione si dichiara indipendente, ma al contempo appaia, perlomeno in un qualche grado, subordinata alla Santa Sede, in quanto ordine religioso e tuttora guidato da religiosi professi» (p. 173). A questo riguardo, Tomer fa notare come l'Ordine abbia mantenuto regolari relazioni di carattere nettamente diplomatico con la Santa Sede, pur essendo sottoposto in quanto ordine religioso alla Sede Apostolica, seppure andrebbe segnalato che la natura bilaterale di carattere internazionale di questi rapporti non è riconosciuta da tutti. Questo, quantomeno apparente, paradosso (rapporti diplomatici, da una parte, e ordine religioso sotto la giurisdizione ecclesiastica, dall'altra) venne affrontato dalla celebre sentenza cardinalizia del 1953, la quale riconosceva la soggettività internazionale dell'Ordine, sebbene non ravvisasse in esso ciò «che è proprio degli Enti sovrani nel senso pieno della parola»; tale pronunciamento dichiarava al contempo la natura di ordine religioso e, in quanto tale, dipendente dalla Santa Sede. A questa sentenza seguì, come è ben noto agli studiosi di questa realtà, la

nota diplomatica rivolta alla Segreteria di Stato (la quale rispose dichiarando di prenderne nota senza aggiungere altro) in cui si interpretava la sentenza in senso restrittivo, riferita cioè ai solo Cavalieri professi e Cappellani dell'Ordine, allo scopo di scongiurare la competenza della Congregazione per i Religiosi sull'intero Ordine. A partire da questo momento sorsero due correnti di pensiero ben distinte: coloro che vedevano nella sentenza del 1953 un pronunciamento giurisdizionale che rendeva impossibile la soggettività internazionale, in quanto l'ente era sottoposto ad un altro (la Santa Sede), e quelli che ravvisavano nella sentenza un accordo internazionale su un ente avente una duplice dimensione, quella di ordine religioso dipendente dalla Santa Sede, da un lato, e quella di ente sovrano nell'ambito internazionale, dall'altro. Lungo il resto della trattazione si osserva come l'a. propenda per questa seconda visione.

Infine, il terzo Capitolo è dedicato alla disamina del nuovo corpo normativo melitense formatosi in seguito alla crisi del 2016-2017, ben nota anche all'opinione pubblica. In queste pagine (pp. 193-297) si ricostruiscono le vicende che diedero luogo al noto intervento della Santa Sede, si studia il processo di rinnovamento della Carta costituzionale e la promulgazione del Codice del 2022 e si analizza il nuovo *status* del Sovrano Ordine di Malta.

Mi sembra che sarebbe assai azzardato pretendere di riassumere le complesse disquisizioni circa il nuovo assetto normativo dell'Ordine melitense, rischiando di cadere in generalizzazioni o inesattezze. Del resto, ci potranno essere naturalmente punti suscettibili di ulteriore dibattito sulla lettura che delle nuove norme propone, peraltro in ma-

niera assai ponderata, l'autore, tuttavia non si potrà prescindere da questa ricerca, la quale costituisce sicuramente un punto di riferimento per chiunque desideri approfondire il tema della natura di questo ente così unico, quale è, appunto, il Sovrano Ordine di Malta, per quanto, come riconosce l'autore, l'opera non sia esaustiva. Ad esempio, oltre alla descrizione dell'organizzazione dei tribunali magistrali all'interno dell'ordine, si potrebbe approfondire la questione su come possa interferire nelle cause la presenza delle diverse istanze, amministrative e giudiziali, della Chiesa.

Non essendo possibile analizzare in questa sede tutte le questioni normative studiate nell'opera, pare sia sufficiente indicare qui le conclusioni alle quali giunge l'a., premettendo che egli avverte prudentemente che il suo studio non è "concludente" («giacché tanto la storia antica quanto quella recente ci hanno insegnato come il dibattito circa lo *status* connaturatamente atipico dell'Ordine sia destinato a protrarsi almeno fin quando l'istituzione stessa continuerà ad esistere», p. 295): «se resta ovviamente insopprimibile l'esigenza, per l'Ordine che si mantenga saldamente *religioso*, di sforzarsi affinché gli sia sempre riconosciuta quella "sovranità funzionale" che da tempo immemore gli consente di perseguire così efficacemente i propri fini istituzionali, è invece certo che un ordine che intendesse abiurare la propria "dimensione religiosa" per garantire quella sovranità erroneamente ritenuta raggiungibile attraverso il miraggio di una sterile dipendenza assoluta [...], si troverebbe presto privo dell'uno e dell'altro carattere» (p. 297).

Da parte mia oso proporre alcune considerazioni che forse potrebbero fungere da chiavi di lettura del libro recensito.

Anzitutto, come l'a. avverte, occorrerà tenere presente che il Sovrano Militare Ordine di Malta possiede una "connaturale atipicità" che fa sì che le operazioni classificatorie siano votate al fallimento (p 266). In secondo luogo, farei notare che la "sovranità" di cui si tratta, a favore della quale si argomenta lungo l'opera recensita, è pur sempre relativa a conservare la soggettività internazionale. Il problema che si pone a questo riguardo è evidente: se l'Ordine è un ordine religioso deve sottostare alla Santa Sede e quindi non può avere l'indipendenza propria di un soggetto internazionale. La questione, però, va affrontata, a mio avviso, tenendo conto della crisi attuale del concetto di sovranità degli Stati e del crescente ruolo delle organizzazioni non statali nell'ambito internazionale. In ogni caso, la strada per affermare la soggettività internazionale non può mai essere quella di pretendere un'autonomia dell'Ordine rispetto alla Santa Sede, il che non potrebbe avvenire se non negando la natura religiosa, nel senso più ampio del termine, dell'ente, che così contraddirebbe la sua storia millenaria e la sua essenza, nonché l'esperienza giuridica recente, in cui si è palesato come l'Ordine melitense sia considerato un *unicum*, al punto di non essergli riconosciuta nemmeno quella autonomia statutaria propria degli ordini religiosi.

A ben guardare, lo studio del Sovrano Militare Ordine di Malta rende palese come la necessità di "dare al Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello

che è di Dio" richieda un previo e appurato discrimine tra i due ambiti, il che rientra nel compito, proprio del giurista, di determinare ciò che appartiene ad ognuno. In questo senso, ritengo che la strada da percorrere per risolvere la delicata questione forse non sia tanto quella di definire le sfere giurisdizionali (ecclesiastica e civile) in relazione ai "tipi" di persone (religiose o laiche) o di enti (con soggettività o personalità civile o canonica), quanto quella di esaminare la natura giuridica dei beni in gioco, allo scopo di rispettare, per un verso, l'autonomia del temporale e, dall'altro, di non pretendere di sottrarre dalla giurisdizione ecclesiastica ciò che è di carattere spirituale, in modo tale che su un medesimo oggetto materiale si possano riscontrare, e si debbano rispettare, i due ambiti, come succede, del resto, in talune attività temporali con rilevanza morale e apostolica, a prescindere da chi sia il soggetto che li pone in essere.

Valgano queste ultime considerazioni per far vedere l'interesse giuridico del tema e, quindi, per complimentarsi con il ricercatore per aver deciso di affrontare questo argomento di grande attualità, conducendo con rigore metodologico una intricatissima indagine, dai ricchi risvolti sia pratici che teorici.

EDUARDO BAURA

ebaura@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce  
Roma, Italia